

STATUTO

ASSOCIAZIONE OPERA DI SAN MARTINO DI CHERASCO ETS

Art. 1) Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Cherasco.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, soggetto e/o ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, nazionale o locale di governo, non ha scopo di lucro, ed è costituita per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale e di promozione umana solidale. Il suo ordinamento è ispirato al principio di democrazia di partecipazione alle attività da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, e ciò espressamente per quanto concerne l'accesso alle cariche sociali. si prefigge lo scopo di:

- Operare, in ambito nazionale, con finalità di solidarietà sociale e per la promozione umana, civile, etica delle persone e delle famiglie ed in particolare dell'infanzia e dei soggetti più deboli e svantaggiati, anche in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata;
- Partecipare a e/o costituire comitati, altre associazioni, società, enti pubblici e privati attinenti alle proprie finalità;
- Organizzare, promuovere e coordinare, in ambito nazionale, iniziative utili a conseguire finalità culturali, ricreative, sociali, solidaristiche e educative, nonché a diffonderle con ogni strumento di comunicazione sociale;
- Partecipare a iniziative e bandi regionali, nazionali e/o europei, e ad altre attività di reperimento risorse e di fund-raising, anche attraverso la loro diretta attivazione.

Inoltre, essa potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, nessuna esclusa, purché non in contrasto con le norme di legge e con il presente Statuto.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: (cfr. art. 5 CTS)

- *lett. a) Interventi e servizi sociali : attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).*
- *lett. d) Educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.*
- *lett. e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n.281).*

M. Longhi - can

Roberto



- *lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.*
- *lett. l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.*
- *lett. p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (art. 2, comma 4, decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. All'art. 2, comma 4, decreto legislativo 112/2017). Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati":*
Lavoratore molto svantaggiato privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore "svantaggiato" (presente nella legge).
Persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.
- *lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.*
- *lett. s) agricoltura sociale (art. 2, legge 18 agosto 2015, n. 141) = inserimento di soggetti svantaggiati ed educazione ambientale.*
- *lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19 agosto 2016, n. 166) = erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.*
- *lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) e i gruppi di acquisto solidale (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244).*

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività generali di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 nei limiti del D.M. 107/2020 e sue successive modificazioni.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone o enti che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) l'Organo di Controllo.

Ai componenti gli Organi sociali, fatta eccezione per l'Assemblea degli Associati, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con il loro mandato. Tutte le cariche scadono con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del rispettivo mandato.

Art. 8) Assemblea degli Associati

Marenghini

Podse...



A. Composizione

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati ed è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Componente del Consiglio Direttivo, anagraficamente più anziano.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale o in sua assenza un Consigliere indicato dalla stessa Assemblea. I verbali relativi alle riunioni assembleari devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, oltre che dal Segretario.

B. Convocazione

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. I soci devono essere convocati mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione di prima e seconda convocazione nonché dell'ordine del giorno, spedita con lettera raccomandata o fax o altro mezzo di comunicazione, anche telematico, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della data stabilita. L'Assemblea degli Associati può essere convocata su domanda motivata contenente gli argomenti da trattare e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati. L'Assemblea degli Associati può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia. Essa può anche avere luogo in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i relativi documenti. Verificandosi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario dell'Assemblea.

C. Funzioni

L'Assemblea ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività associativa;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva il programma operativo d'attività e di sviluppo;
- determina le quote dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo e ne indica le modalità;
- nomina, previa statuizione del numero, tra un minimo di 3 ed un massimo di 10 i componenti il Consiglio Direttivo e ne determina il Presidente e il Vicepresidente;
- delibera, in presenza di giusta causa, la revoca, anche singola, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Segretario Generale;
- determina l'organismo di controllo, optando a tal fine per la forma monocratica o collegiale e nominandone poi i relativi componenti oltre ad uno o due supplenti, a seconda della forma monocratica o collegiale;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, in linea e adempimento con le disposizioni di legge e del presente Statuto;
- delibera l'eventuale esclusione del socio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- interviene su quanto altro di sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- interviene su quanto altro di sua competenza.

Le deliberazioni sono assunte in forma palese. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone quando lo richiede anche un solo socio. In tale caso il Segretario svolge le funzioni di scrutatore.

D. Maggioranze

I soci partecipano all'Assemblea o personalmente oppure mediante delega scritta ad altro socio. È ammessa per ciascun socio la presentazione di un massimo di tre deleghe.

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite:

- in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà dei soci appartenenti all'Associazione alla data dell'avviso di convocazione;
- in seconda convocazione, da svolgersi trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite:

- in prima convocazione con la presenza di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino almeno la metà dei soci appartenenti all'Associazione alla data dell'avviso di convocazione;
- in seconda convocazione, che dovrà avvenire trascorsi almeno otto giorni dalla prima, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un quarto del numero dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e tanto in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei voti validamente espressi. Le deliberazioni assembleari obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti ed anche quelli futuri.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A. Composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea degli Associati e composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 membri. Del Consiglio Direttivo fa parte di diritto il Parroco Pro Tempore della Parrocchia di San Martino di Cherasco, o di un suo delegato. Inoltre, deve essere garantita la presenza di almeno un parrocchiano di tale parrocchia.

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. In caso di rinuncia, dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio provvede per cooptazione alla relativa sostituzione, che deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

B. Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e

Marten f. duciano


Roberto...

- più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
 - sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Esso può affidare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale incarichi e mansioni specifiche, che saranno invitati a dare conto di tale delega nella prima seduta utile.

C. Svolgimento e convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, e in caso di sua assenza/impedimento da chi ne fa le veci.

Un quinto dei Consiglieri può sempre richiederne la convocazione indicando gli argomenti da trattare. In ogni caso, la convocazione avviene mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché dell'ordine del giorno, spedita a mezzo raccomandata, fax o strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno 3 (tre) giorni liberi prima della data stabilita; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata a mezzo raccomandata, fax o strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della data stabilita. Tuttavia, il Consiglio può stabilire modalità di convocazione diverse.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località indicata dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni possono anche avere luogo in audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i relativi documenti; verificandosi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, o da chi fa le veci di Segretario.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D. Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è rinunciante e dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon esercizio dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione e Vicepresidente

Presidente e il Vicepresidente, che ha funzioni vicarie in caso di assenza/impedimento del primo, sono nominati dall'Assemblea scelti nell'ambito dei membri del Consiglio Direttivo. Durano in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, ne coordina l'attività, firma gli atti e i documenti che comportano impegni verso terzi e adempie a tutte le funzioni che gli vengono delegate dall'Assemblea degli Associati e/o dal Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti eventualmente adottati e ne promuove la riforma, se necessario.

Il Presidente cura la predisposizione dello schema del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea degli Associati, corredandolo di idonee relazioni.

Nei confronti degli Associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati) la firma del Vicepresidente ed il suo intervento costituiscono prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11) Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, guida la struttura operativa, partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di cui è verbalizzante e ne cura i rispettivi Libri verbali.

Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi dell'Associazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi, compiendo funzioni e rappresentatività per i quali abbia avuto delega dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Cura ed aggiorna i Libri Sociali e tutti gli atti e i documenti dell'Associazione nonché provvede all'inventario ed alla custodia e valorizzazione dei beni sociali.

Il Segretario Generale può essere scelto anche tra i non aderenti all'Associazione, e dovrà aver maturato una elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo.

Il suo incarico dura 5 anni ed è rinnovabile. Può essere revocato per giusta causa dal Consiglio Direttivo assunta con deliberazione di maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri assegnati.

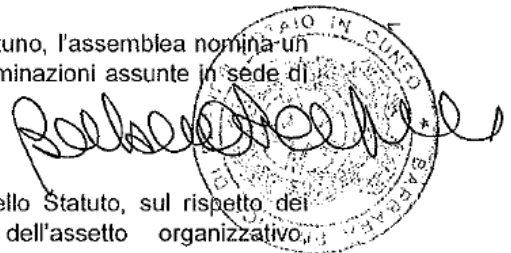
Art. 12) Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

A. Funzioni

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto organizzativo,

Marino Leone



amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B. Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. In tale caso sono nominati due membri supplenti. Se monocratico verrà nominato un solo supplente.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Libri sociali

Vengono istituiti e tenuti aggiornati i seguenti libri sociali:

- Libro degli Associati, nel quale devono essere indicati i dati relativi a ciascun Associato;
- Libro Verbali dell'Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti;
- Libro Verbali del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti relativi verbali redatti;
- Libro Verbali dell'Organo di Controllo, in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti.

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

È quindi costituito:

- dai beni mobili, immobili e universalità di beni divenuti di sua proprietà;
- dal fondo associativo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da erogazioni, donazioni, lasciti ed eredità, accettate con beneficio di inventario, ove imputate a patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, e da altri soggetti od enti pubblici o privati;
- ogni altra entrata prevista dalla legge e/o a ciò destinata.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote di contribuzione annua;
- dai contributi degli associati in qualsiasi forma concessi;
- da eventuali contributi provenienti dallo Stato e/o dall'Unione Europea, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, e da qualunque altro soggetto terzo, sia esso persona giuridica o fisica;
- dall'utile derivante da attività strumentali o da altre iniziative eventualmente organizzate direttamente;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività sociale.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

More than

Art.15) Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea degli Associati che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione se d'importo superiore ad Euro 50 mila, altrimenti sono accettate dal Consiglio Direttivo. È altresì sottoposto all'accettazione dell'Assemblea il conferimento in comodato di beni di proprietà degli associati o di terzi. I lasciti testamentari, le eredità ed i legati, sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, mentre - in presenza di lasciti, eredità e legati di importo superiore ad Euro 50 mila - dall'Assemblea degli Associati; tali organi deliberano al contempo sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. L'Associazione può possedere o acquistare beni immobili, mobili registrati e mobili. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 16) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di

Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il prospetto di bilancio è accompagnato a cura del Consiglio Direttivo da una relazione di gestione e dai progetti operativi programmatici futuri.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.17) Devoluzione

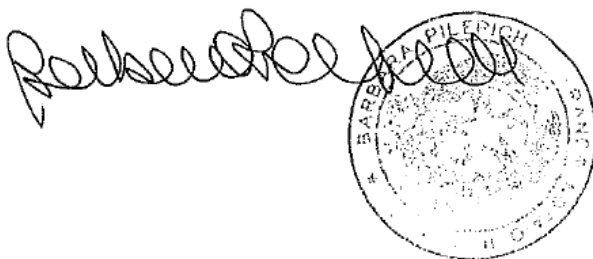
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 18) Clausola Compromissoria

In caso di contestazioni sull'interpretazione e/o applicazione di qualsiasi articolo del presente Statuto, prevarrà in merito la decisione del Consiglio Direttivo. In caso di controversie non altrimenti componibili, le parti si avvarranno di un tentativo di mediazione secondo le modalità e le procedure previste dall'Ordine degli Avvocati di Cuneo, salvo ricorso - qualora il tentativo dovesse fallire - all'Autorità giudiziaria con competenza esclusiva del Foro di Cuneo.

Articolo 19) Rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge e quanto previsto nell'Atto Costitutivo.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Roberto Pirelli'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'UFFICIO DEL REGISTRO DEL TERZO SETTORE' around the perimeter and 'CUNEO' in the center. There is also a date stamp '12/05/2018' visible within the stamp.

* * * * *

Certificazione di conformità
di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta Barbara PILEPICH, Notaio in Cuneo, iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 31 agosto 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero undici pagine con questa e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Cuneo, nel mio studio in Piazza Europa numero quattordici, 8 ottobre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Barbara Pilepich